



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia  
Il Procuratore della Repubblica**

N. 104/26 Prot.

Al Signor  
Presidente  
del Tribunale

**PERUGIA**

Al Signor  
Presidente della  
Corte di Appello  
quale Presidente del Consiglio Giudiziario

**PERUGIA**

Al Signor  
Procuratore Generale  
presso la Corte di appello

**PERUGIA**

Al Signor  
Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

**PERUGIA**

**OGGETTO:** disposizioni per l'utilizzo dell'applicativo APP – quarta fase con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Trasmetto, per doverosa conoscenza, l'allegato provvedimento.

Perugia, 07/01/2026

Ottobre

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia  
Il Procuratore della Repubblica

Post. n. 001/2026 Int.

Sostituti procuratori  
Dirigente amministrativo  
sede

Oggetto: disposizioni operative per l'utilizzo dell'applicativo APP – quarta fase con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

I.

Con D.M. Giustizia 30 dicembre 2025 pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2025 contenente “*Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico*” (già modificato con D.M. 27 dicembre 2024 n. 206), sono state apportate ulteriori modifiche alle regole di deposito di atti, documenti e richieste esclusivamente tramite modalità telematiche.

In particolare, è stato prorogato il termine per il deposito in via esclusivamente telematica delle seguenti tipologie di atti:

*3-bis Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*

*3-ter Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati al comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedurale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*

II.

Questo ufficio ha disciplinato le pregresse fasi di avvio della gestione dei procedimenti mediante l'applicativo APP con le direttive prot. n. 48 del 4 marzo 2025; n. 099 del 10 aprile 2025 e n. 335 del 27 novembre 2025, tutte pubblicate anche sul sito web dell'ufficio, cui in questa sede per brevità si rimanda.

L'introduzione dell'obbligatorietà della modalità telematica si presenta pertanto come tuttora incompleta, prevedendosi nel citato Regolamento pubblicato il 31 dicembre 2025 la possibilità di procedere al deposito in modalità non telematiche per:

- diversi flussi (intercettazioni, impugnazioni in materia cautelare e di sequestro probatorio) fino al 31 marzo e al 30 giugno 2026, e
- per gli atti dei soggetti abilitati esterni.

Considerato che l'applicativo presenta ancora ricorrenti disfunzioni, per la cui risoluzione risultano ordinariamente necessari tempi di assistenza tecnica incompatibili con i termini processuali e di operatività degli uffici; ritenuto comunque utile e necessario sperimentare il più ampio spettro dei flussi di APP oggetto di rilascio, anche non obbligatori, ma che per le ragioni sopra evidenziate risulta prematuro procedere alla totale eliminazione del parallelo fascicolo cartaceo; fermi restando gli obblighi di deposito telematico già introdotti e di prossima introduzione secondo i tempi di cui al Regolamento sopra citato, **è opportuno confermare le modalità di gestione del parallelo fascicolo cartaceo di cui alla direttiva prot. 335/25 cit.**

Come già previsto nelle disposizioni organizzative del 2 gennaio 2025, i fascicoli cartacei saranno *comunque* trasmessi – nell'assetto contenutistico ivi delineato - in tutti i casi di obbligo di deposito telematico e dovranno contenere la copia del provvedimento nativo digitale, con la sola eccezione dei fascicoli mod. 44. Non essendo prevista la gestione del flusso della richiesta di archiviazione al G.I.P. per i Mod. 45, essi andranno trasmessi con le modalità già in vigore.

\* \* \*

Va peraltro ribadita la condivisione della soluzione organizzativa individuata dalla Presidente f.f. del Tribunale di cui al provvedimento n. 64 del 1° aprile 2025, con il quale – a seguito della intervenuta obbligatorietà della gestione dei flussi relativi alle fasi dei giudizi abbreviato, direttissimo e immediato con modalità esclusivamente telematiche ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p. – autorizzava i magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale ed il relativo personale di cancelleria a *ricorrere a modalità non telematiche per il deposito* dei relativi atti in caso di *problemi tecnici dell'applicativo APP o carenze/problematiche tecniche interessanti le dotazioni informatiche che impediscano o rendano difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività di udienza e conseguentemente l'efficiente esercizio dell'attività*

*giurisdizionale... dando espressamente atto delle ragioni giustificative della deroga, nel verbale di udienza o con apposita attestazione contenente l'indicazione della tipologia delle problematiche riscontrate e richiamante espressamente il presente provvedimento.*

Detta soluzione organizzativa individuata dalla Presidente f.f. del Tribunale deve continuare a trovare applicazione anche per le fasi di pertinenza della Procura della Repubblica, parimenti obbligatorie, fasi connotate dalla esigenza di procedere con celerità e dalla necessità di scongiurare che le sperimentate disfunzioni dell'applicativo possano incidere sulla loro speditezza e sulla corretta e completa trasmissione degli atti e dei documenti agli uffici giudicanti e alle altre parti e dunque più in generale in tutti i casi in cui le disfunzioni dell'applicativo possano incidere negativamente sulla rapidità delle indagini e sul tempestivo esercizio dell'azione penale.

Tanto premesso,

## **DISPONE**

- che si proceda alla gestione del flusso telematico per la fase dell'iscrizione e per la gestione dei fascicoli Mod. 21, 44 e 45, nei termini descritti nella direttiva prot. 335/2025, sopra riportati, con decorrenza immediata, demandando al Magrif ed al RID il coordinamento delle procedure ivi contemplate;
- che in relazione a tutti gli atti per i quali sia prevista come obbligatoria la modalità telematica di deposito ai sensi del D.M. Giustizia 27 dicembre 2024 come modificato dal Regolamento di cui al D.M. Giustizia 30 dicembre 2025, in caso di problemi tecnici dell'applicativo APP e di carenze informatiche/telematiche che rendano difficoltoso il regolare ed efficiente svolgimento delle attività attinenti alle indagini ed all'esercizio dell'azione penale, i magistrati ed il personale amministrativo sono autorizzati a ricorrere a modalità non telematiche per la redazione, il deposito e la trasmissione di tali atti e dei relativi documenti, attestando in calce all'atto le ragioni giustificative della deroga con indicazione della tipologia delle problematiche riscontrate tra quelle indicate nel presente provvedimento;
- che nei suddetti casi di adozione di modalità non telematiche per la redazione e il deposito degli atti, laddove non si possa procedere alla tempestiva conversione dell'atto in copia informatica, si proceda alla scansione dell'atto per il successivo deposito telematico ed inserimento nel fascicolo informatico attraverso il collaudato applicativo TIAP.

Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Il presente provvedimento va trasmesso per doverosa conoscenza, al Presidente del Tribunale e, non comportando modifica del progetto organizzativo, agli stessi fini

anche al Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Esso sarà altresì pubblicato con massima evidenza sul sito internet dell'Ufficio.

Perugia, 2 gennaio 2026

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone